

Regolamento supplementare di previdenza Implenia

**Per gli assicurati del Vallese soggetti al CCL
concernente i diritti minimi per i lavoratori dell'e-
dilizia principale del Cantone del Vallese in mate-
ria di previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità**

In vigore dal 1° gennaio 2026

PARTICOLARI ABBREVIAZIONI E DENOMINAZIONI

Cassa pensione	Cassa pensione previdenza Implenìa
Regolamento	Regolamento della previdenza Implenìa
CPPV	Contratto collettivo di lavoro concernente i diritti minimi per i lavoratori dell'edilizia principale del Cantone del Vallese in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Collaboratori CPPV	Personale soggetto al contratto collettivo di lavoro concernente i diritti minimi per i lavoratori dell'edilizia principale del Cantone del Vallese in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Assicurati CPPV	Collaboratori CPPV affiliati alla Cassa pensioni
Età di riferimento	Per gli uomini è l'età del primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età (65 anni) 64 anni per le donne nate fino al 1960 incluso 64 anni e tre mesi per le donne nate nel 1961 64 anni e sei mesi per le donne nate nel 1962 64 anni e nove mesi per le donne nate nel 1963 65 anni per le donne nate nel 1964 o successivamente

Indice

Art. 1	Scopo	3
Art. 2	Ammissione	3
Art. 3	Salario assicurato	3
Art. 4	Accrediti di vecchiaia	4
Art. 5	Contributi	4
Art. 6	Rendita di vecchiaia	5
Art. 7	Rendita d'invalidità, rendita per i figli	6
Art. 8	Rendita o indennità unica per coniugi, rendita per conviventi	6
Art. 9	Rendita per orfani	7
Art. 10	Entrata in vigore; disposizioni transitorie; disposizioni finali	7

Art. 1 Scopo

- 1 Gli obblighi e i diritti degli assicurati soggetti al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale e al contratto collettivo di lavoro concernente i diritti minimi per i lavoratori dell'edilizia principale del Cantone del Vallese in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (CPPV) (assicurati CPPV) sono disciplinati dal presente regolamento supplementare di previdenza Implenia.
- 2 Il regolamento supplementare adotta i requisiti minimi del contratto collettivo di lavoro concernente i diritti minimi per i lavoratori dell'edilizia principale del Cantone del Vallese in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Gli obblighi e i diritti degli assicurati CPPV e della ditta risultano sostanzialmente dal regolamento di previdenza Implenia, se non diversamente ed espressamente previsto dal presente regolamento supplementare.

Art. 2 Ammissione

(Cfr. regolamento art. 2)

- 1 Nella Cassa pensioni sono ammessi tutti i collaboratori CPPV che hanno compiuto il 17° anno di età.
- 2 Nella Cassa pensioni non sono ammessi:
 - a) i collaboratori che hanno già raggiunto l'età di riferimento.
 - b) i collaboratori già assicurati obbligatoriamente in altro modo per un'attività lucrativa principale oppure che esercitano un'attività indipendente a titolo di professione principale.
 - c) i collaboratori che ai sensi dell'AI sono invalidi nella misura di almeno il 70% e i collaboratori il cui rapporto di assicurazione è prorogato provvisoriamente conformemente all'art. 26a LPP.
- 3 La copertura assicurativa ha inizio il giorno in cui l'assicurato CPPV comincia o avrebbe dovuto cominciare l'attività in virtù dell'assunzione, al più tardi nel momento in cui si reca al lavoro, non prima del 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età.
- 4 Fino al 31 dicembre che segue o coincide con il compimento del 24° anno di età l'assicurato CPPV è coperto contro i rischi di invalidità e decesso (assicurazione contro i rischi). A partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età è assicurato anche il rischio di vecchiaia (copertura integrale).

Art. 3 Salario assicurato

(Cfr. regolamento art. 4)

- 1 Il salario assicurato corrisponde al salario determinante AVS in base al quale vengono riscossi i contributi AVS/AI, ma al massimo al salario determinante AVS considerato nella LAINF.
- 2 Il salario assicurato non comprende in alcun caso tutta o parte della remunerazione proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa al servizio di terzi, tranne nel caso in cui tale remunerazione sia soggetta all'obbligo contributivo e il trasferimento di tali contributi alla Cassa pensioni sia regolato mediante accordo.
- 3 Per gli assicurati CPPV che hanno continuato l'assicurazione, valgono le disposizioni dell'art. 17 del regolamento.

Art. 4 Accrediti di vecchiaia

(Cfr. regolamento art. 5)

- 1 Hanno diritto agli accrediti di vecchiaia gli assicurati CPPV con copertura integrale (cfr. Art. 2 cpv. 4). Gli accrediti di vecchiaia sono conteggiati nell'avere di vecchiaia.
- 2 Gli accrediti di vecchiaia in percentuale del salario assicurato hanno la seguente struttura:

Età dell'assicurato CPPV	Accrediti in % del salario assicurato
25 – 34	5.0
35 – 44	7.1
45 – 54	10.7
da 55 fino all'età di riferimento	12.8
Dall'età di riferimento fino a 70	9.0

- 3 L'età dell'assicurato CPPV risulta dalla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita.

Art. 5 Contributi

(Cfr. regolamento art. 6)

- 1 L'assicurato CPPV è sottoposto all'obbligo di contribuzione dal momento dell'affiliazione per tutto il periodo del rapporto di lavoro, al massimo tuttavia fino alla scadenza di un periodo ininterrotto di incapacità lavorativa di sei mesi o fino al raggiungimento dell'età regolamentare di pensionamento.
- 2 Gli assicurati CPPV e la ditta versano ogni anno i seguenti contributi, che sono calcolati in percentuale del salario assicurato:

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio assicurato CPPV	Totale	
	Assicurato CPPV	Ditta		Contributi assicurato CPPV	Contributi ditta
17 – 24			1.25%	1.25%	
25 – 34	4.5%	0.5%	1.25%	5.75%	0.5%
35 – 44	4.5%	2.6%	1.25%	5.75%	2.6%
45 – 54	4.5%	6.2%	1.25%	5.75%	6.2%
55 – età di riferimento	4.5%	8.3%	1.25%	5.75%	8.3%
Età di riferimento – 70	4.5%	4.5%		4.50%	4.5%

- 3 I contributi di rischio della ditta vengono calcolati conformemente al regolamento di previdenza Implenia (piano previdenziale PE). La ditta inoltre versa un contributo di rischio supplementare pari allo 0.8% dei salari assicurati totali.
- 4 L'età dell'assicurato CPPV risulta dalla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita. Il passaggio alla successiva classe di contributo avviene il 1° gennaio rispettivamente al raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 6 Rendita di vecchiaia

(Cfr. regolamento art. 9)

- 1 Gli assicurati CPPV che soddisfano le condizioni per una rendita transitoria della Fondazione Retabat raggiungono l'età di pensionamento con l'inizio del diritto alla rendita transitoria della Fondazione Retabat. La continuazione dell'assicurazione presso Previdenza Implemia è esclusa per gli assicurati CPPV che percepiscono una rendita transitoria.
- 2 Per gli assicurati CPPV che non percepiscono una rendita transitoria vale l'età di riferimento come età di pensionamento. Un prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia è possibile al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Se un assicurato CPPV rimane nel rapporto di lavoro con l'azienda oltre l'età di pensionamento, può, conformemente alle disposizioni dell'art. 9 cpv. 7 del Regolamento, scegliere se percepire la prestazione di vecchiaia dovuta oppure rinviarne il pagamento fino alla fine dell'attività lavorativa, al massimo fino al compimento del 70° anno di età.
- 3 Il rapporto di previdenza per gli assicurati CPPV ha termine con lo scioglimento del rapporto di lavoro. Il rapporto di previdenza termina in particolare anche quando l'assicurato CPPV percepisce una rendita transitoria (ad es. Retabat). In deroga all'art. 17 cpv. 1 del Regolamento, gli assicurati CPPV che, dopo aver compiuto il 55° anno di età, escono dall'assicurazione obbligatoria perché il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro, possono richiedere la continuazione dell'assicurazione nella misura precedente conformemente all'art. 17 del Regolamento presso Implemia Previdenza.
- 4 La rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere di vecchiaia esistente all'età di pensionamento e all'aliquota di conversione. Per le donne si applicano aliquote di conversione dipendenti dall'anno di nascita.

Età di pensionamento	Aliquota di conversione in % dell'avere di vecchiaia					
	Uomini	Donne				
		1960 e prima	1961	1962	1963	1964 e dopo
59		6.05%	6.0125%	5.9750%	5.9375%	
60	6.05%	6.20%	6.1625%	6.1250%	6.0875%	6.05%
61	6.20%	6.35%	6.3125%	6.2750%	6.2375%	6.20%
62	6.35%	6.50%	6.4625%	6.4250%	6.3875%	6.35%
63	6.50%	6.65%	6.6125%	6.5750%	6.5375%	6.50%
64	6.65%	6.80%	6.7625%	6.7250%	6.6875%	6.65%
64 e 3 mesi			6.80%			
64 e 6 mesi				6.80%		
64 e 9 mesi					6.80%	
65	6.80%	6.95%	6.9125%	6.8750%	6.8375%	6.80%
66	6.95%	7.10%	7.0625%	7.0250%	6.9875%	6.95%
67	7.10%	7.25%	7.2125%	7.1750%	7.1375%	7.10%
68	7.25%	7.40%	7.3625%	7.3250%	7.2875%	7.25%
69	7.40%	7.55%	7.5125%	7.4750%	7.4375%	7.40%
70	7.55%	7.70%	7.6625%	7.6250%	7.5875%	7.55%

- 5 Il diritto a una rendita per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia è regolato dall'art. 9.
- 6 In deroga all'art. 9 cpv. 5, la rendita annuale per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia ammonta, per ogni figlio, al 20% della rendita di vecchiaia.

- 7 In caso di pensionamento parziale la rendita per i figli viene ridotta in maniera corrispondente.
- 8 La parte di rendita per i figli che supera le prestazioni minime LPP non viene versata se l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare erogano prestazioni per lo stesso caso di previdenza.

Art. 7 Rendita d'invalidità, rendita per i figli

(Cfr. regolamento art. 10)

- 1 La rendita d'invalidità intera corrisponde al 25% dell'ultimo salario assicurato. Il diritto a una rendita d'invalidità è regolato dall'art. 10 del Regolamento. L'importo della rendita d'invalidità viene stabilito in percentuali rispetto a una rendita intera. In deroga all'art. 10 cpv. 3 lett. b) del Regolamento, in caso di un grado d'invalidità ai sensi dell'AI compreso tra il 60% e il 69%, la percentuale è pari al 75%.
- 2 La parte di rendita d'invalidità che supera le prestazioni minime LPP non viene versata se l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare erogano prestazioni per lo stesso caso di previdenza.
- 3 La rendita d'invalidità viene erogata fino al decesso o alla cessazione dell'invalidità, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Al momento dell'età di pensionamento l'ammontare della rendita viene ridefinito. La nuova rendita viene stabilita in base alle disposizioni per la rendita di vecchiaia degli assicurati CPPV (cfr. art. 6).
- 4 Il diritto a una rendita per i figli del beneficiario di una rendita d'invalidità è disciplinato dall'art. 10 del regolamento.
- 5 In deroga all'art. 10 del Regolamento, la rendita annuale per i figli del beneficiario di una rendita d'invalidità ammonta al 5% dell'ultimo salario assicurato. Qualora l'assicurato CPPV abbia usufruito di un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni oppure in caso di divorzio sia stato applicato l'art.25 del regolamento di previdenza, la rendita per i figli ammonta al 4% dell'ultimo salario assicurato.
- 6 La parte di rendita per i figli che supera le prestazioni minime LPP non viene versata se l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare erogano prestazioni per lo stesso caso di previdenza.

Art. 8 Rendita o indennità unica per coniugi, rendita per conviventi

(Cfr. regolamento art. 11)

- 1 Per le persone attive e invalide prima del pensionamento, la rendita per il coniuge ammonta al 15% dell'ultimo salario assicurato. Qualora l'assicurato CPPV abbia usufruito di un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni oppure in seguito a divorzio sia stato applicato l'art. 25 del regolamento di previdenza, la rendita per il coniuge superstite corrisponde al 12% dell'ultimo salario assicurato, mentre in caso di decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia al 60% della rendita di vecchiaia corrente.
- 2 Se al momento del matrimonio l'assicurato CPPV aveva raggiunto l'età di riferimento, la rendita per il coniuge superstite viene ridotta come segue (fatte salve le prestazioni minime LPP):

Momento del matrimonio	Riduzione della rendita
Età di pensionamento	
1 anno dopo l'età di pensionamento	6.0%
2 anni dopo l'età di pensionamento	6.2%
3 anni dopo l'età di pensionamento	6.4%

- 3 Nel caso in cui il coniuge superstite sia più giovane dell'assicurato CPPV deceduto di oltre 10 anni, l'importo annuale della rendita per il coniuge superstite viene ridotto dell'1% per ogni anno che supera tale differenza di età; le frazioni di anno vengono considerate come anni interi.
- 4 La parte di rendita per il coniuge superstite che supera le prestazioni minime LPP non viene versata se l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare erogano prestazioni per lo stesso caso di previdenza.

Art. 9 Rendita per orfani

(Cfr. regolamento art. 12)

- 1 In caso di decesso di un assicurato CPPV, un beneficiario di rendita di vecchiaia CPPV o un beneficiario di rendita d'invalidità CPPV, ciascuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per orfani.
- 2 La rendita annuale per orfani ammonta al 5% dell'ultimo salario assicurato. Qualora l'assicurato CPPV abbia usufruito di un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni oppure in caso di divorzio sia stato applicato l'art. 25 del regolamento di previdenza, la rendita per i figli ammonta al 4% dell'ultimo salario assicurato.

Art. 10 Entrata in vigore; disposizioni transitorie; disposizioni finali

(Cfr. regolamento art. 33)

- 1 Il presente regolamento supplementare entra in vigore il 1° gennaio 2026.
- 2 Le rendite d'invalidità già in corso il 31 dicembre 2025 e le rendite per i superstiti assicurate rimangono invariate.
- 3 Per il calcolo dell'importo della rendita d'invalidità e il diritto alla rendita d'invalidità è determinante il regolamento supplementare in vigore al momento dell'inizio dell'invalidità.
- 4 Il presente regolamento supplementare può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nel rispetto dei diritti acquisiti. Le disposizioni che prevedono ulteriori prestazioni o contributi della ditta non possono essere emanate senza il suo consenso. Le modifiche del regolamento vengono portate all'attenzione dell'Autorità di vigilanza e della Commissione professionale paritetica dell'edilizia e del genio civile del Cantone del Vallese.